



**RASSEGNA DEI PARERI RICHIESTI DAGLI ENTI LOCALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 7, COMMA 8, LEGGE 131/2003**

ANNO 2021

Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale
Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale
Redazione a cura di Antonella Boffano e Laura Pennazio

1. Introduzione	pag. 2
2. Ammissibilità/inammissibilità	pag. 3
3. Problematiche di carattere generale ricorrenti	pag. 3
4. Esame delle singole deliberazioni	pag. 4
- incremento dell'indennità di funzione del Sindaco.....	pag. 4
- acquisto di immobile di proprietà di terzi ad uso caserma.....	pag. 4
- trattamento economico e spese di viaggio spettanti al vicesegretario reggente.....	pag. 5
- equiparazione operatori mercatali che svolgono l'attività su aree diverse.....	pag. 6
- incentivi per funzioni tecniche.....	pag. 7
- individuazione ulteriori eccezioni alla redazione del bilancio consolidato.....	pag. 7
- indennità di compensazione a soggetti in quiescenza per incarichi in organi di governo di società a controllo pubblico.....	pag. 7
- erogazione incentivi per recupero evasione tributaria.....	pag. 8
- erogazione incentivi per recupero evasione tributaria.....	pag. 8
- erogazione contributo a parziale copertura dei costi delle attività economiche derivanti dalla TARIP 2020.....	pag. 9
- spesa per il personale.....	pag. 9
- procedura di liquidazione società consortile.....	pag. 9
- soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato.....	pag. 10
- trattamento economico dei dipendenti.....	pag. 10
- trattamento economico personale.....	pag. 11
- spesa per il personale.....	pag. 11
- disciplina della sicurezza del lavoro.....	pag. 11
- imputazione spese trasporto funebre.....	pag. 12
- trattamento accessorio personale dipendente.....	pag. 12
- locazioni passive.....	pag. 13

1. Introduzione.

La presente rassegna analizza l'attività consultiva svolta, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, legge n. 131/2003, dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte e per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, relativamente all'anno 2021.

L'attività svolta dal Consiglio delle autonomie consiste nel verificare se sussistono i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva nelle richieste di parere formulate dalle province, dalla città metropolitana e dai comuni, alla luce dei parametri stabiliti dalla Sezione Autonomie con delibera 10 marzo 2006, n. 5, dalle Sezioni riunite in sede di controllo con delibera 17 novembre 2010, n. 54 e da altre pronunce di rilievo spesso richiamate nelle deliberazioni.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta deve provenire da un organo legittimato a proporla (Città metropolitana, Provincia o Comune), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente (Sindaco della Città metropolitana, Presidente di Provincia o Sindaco del Comune) e deve essere trasmessa alla Corte dei Conti per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva è limitata alle richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di portata generale, tenuto altresì conto della nozione di contabilità pubblica. Tale nozione, secondo il citato indirizzo interpretativo, afferisce *“alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria – contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”*.

Inoltre, la richiesta non può concernere fatti gestionali specifici o attività già svolte ma deve riguardare ambiti e oggetti di portata generale e non essere oggetto di esame da parte di altri organi al fine di evitare interferenze in vertenze di carattere giudiziario in atto o in via di instaurazione.

Viene svolto un primo esame di ricevibilità dagli uffici:

- se mancano i requisiti formali di presentazione o la scheda di accompagnamento, si invita l'ente a ripresentare o integrare la richiesta;
- se la richiesta è presentata in modo corretto, l'ufficio redige la scheda di ammissibilità e si inoltra la richiesta alla Corte dei Conti;
- qualora la richiesta presenti profili di inammissibilità palese, il Presidente del CAL, sentito l'ufficio di presidenza, respinge la richiesta con lettera indirizzata all'ente richiedente e per conoscenza alla Corte dei Conti.

Il CAL, tuttavia, respinge la richiesta solo in caso di inammissibilità palese, posto che a volte non è univoca né l'ammissibilità né l'inammissibilità per il sovrapporsi di fattispecie simili ma non uguali e, pertanto, in tali casi, solo la pronuncia della Corte può dirimere il dubbio.

2. Ammissibilità/inammissibilità.

Dall'esame delle richieste complessivamente pervenute all'ufficio risulta che:

- 2 presentavano profili di inammissibilità palese, pertanto sono state respinte d'ufficio;
- 18 rispettavano, ad una prima valutazione, i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva, pertanto sono state inoltrate alla Corte dei Conti. Di queste, i giudici ne hanno respinte 5 e hanno reso il parere per le restanti 13;
- 8 sono risultati i casi in cui è stata dichiarata dall'ufficio un'ammissibilità parziale, per parziale difetto dei requisiti oggettivi. Su questi, per 3 è stata parimenti dichiarata la parziale ammissibilità dalla Corte e per 4 l'inammissibilità (per il sovrapporsi di fattispecie non univoche cui si è accennato precedentemente).

3. Problematiche di carattere generale ricorrenti.

Dall'esame delle deliberazioni emerge che i quesiti in materia di contabilità pubblica attengono, in generale, al corretto utilizzo delle risorse degli enti locali.

Complessivamente, i quesiti si sono rivelati eterogenei proponendo interrogativi in ordine ai seguenti aspetti:

- incremento dell'indennità di funzione del sindaco;
- acquisto di immobile di proprietà di terzi ad uso caserma;
- trattamento economico e spese di viaggio spettanti al vicesegretario reggente;
- equiparazione degli operatori mercatali che svolgono l'attività su aree diverse;
- incentivi per funzioni tecniche;
- individuazione delle ulteriori eccezioni alla redazione alla redazione del bilancio consolidato;
- indennità di compensazione a soggetti in quiescenza per incarichi in organi di governo di società a controllo pubblico;
- erogazione di incentivi per recupero dell'evasione tributaria;
- spese per il personale e trattamento accessorio;
- questioni relative a procedura di liquidazione società consortile e soggetti obbligati alla redazione del bilancio;
- disciplina della sicurezza del lavoro;

- locazioni passive.

Sono risultati estranei alla contabilità pubblica, e pertanto dichiarati inammissibili dalla Sezione o respinti dal Consiglio delle autonomie, questioni attinenti all'interpretazione dei contratti collettivi, questioni attinenti al diritto tributario, risoluzione di questioni stragiudiziali, scelte gestionali dell'amministrazione o fattispecie concrete, suscettibili di essere già oggetto di cognizione da parte della Procura della Corte dei Conti o di altra Autorità giudiziaria.

4. Esame delle singole deliberazioni.

Comune di Rocca Cigliè - deliberazione SRCPIE/12/2021/PAR

Oggetto: incremento dell'indennità di funzione del Sindaco.

Esito: parere reso.

Principio: il quesito del Comune di Rocca Cigliè riguarda la corretta interpretazione della norma di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23 luglio 2020, articolo 2, comma 1, il quale attribuisce ai Comuni fino a 3 mila abitanti un contributo per l'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco.

La ricostruzione del quadro normativo di riferimento evidenzia l'ammissibilità dell'incremento dell'indennità in discorso, ex art. 82, comma 8-bis, del T.U.E.L.; tuttavia detto incremento deve essere *“espressione di una scelta decisionale, rimessa, comunque, all'ente, con conseguente decorrenza dell'incremento dell'indennità dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo di giunta”*. Inoltre, il fatto che la norma fissi un tetto massimo dell'incremento dimostra che spetta al comune l'individuazione dell'ammontare dell'aumento attraverso l'assunzione di apposita delibera.

I giudici precisano, altresì, che il contributo statale ha natura vincolata, in quanto l'articolo 2, comma 2, del DM 23 luglio 2020 *“sancisce che le quote non utilizzate, per la finalità menzionata, devono essere riversate allo Stato”*.

Anche *“la previsione “a titolo di concorso”, alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto Ministro dell'Interno 23 luglio 2020, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, presuppone implicitamente una specifica statuizione dell'ente interessato, che determini l'indennità di funzione, nonché “una complessiva valutazione sulla misura dell'aumento entro il limite di legge che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto”*”.

In conclusione, per effetto del DM 23 luglio 2020, è ammesso l'incremento dell'indennità di funzione per la carica di sindaco, a condizione dell'adozione dell'apposita delibera e del cofinanziamento da parte dello stesso ente, per cui è richiesta la copertura finanziaria della spesa.

Comune di Bioglio - deliberazione SRCPIE/40/2021/PAR

Oggetto: acquisto di immobile di proprietà di terzi ad uso caserma.

Esito: parere reso parzialmente.

Principio: premesso che il contratto di locazione stipulato dal Ministero dell'interno con i soggetti privati proprietari dell'immobile destinato a uso Caserma dei Carabinieri è di

prossima scadenza e che i citati proprietari non intendono rinnovare la locazione ma sono disponibili alla vendita, il Comune di Bioglio intende verificare la possibilità di procedere all'acquisto di detto immobile per mantenervi la Caserma dei Carabinieri e di stipulare successivamente un accordo di locazione con il Ministero dell'Interno.

Preliminarmente, i giudici precisano che la funzione consultiva delle Sezioni regionali non riveste carattere generale e può riguardare soltanto le richieste di parere degli enti locali finalizzate all'ottenimento di un parere dal punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Conseguentemente, trattandosi nel caso in esame di una fattispecie specifica e concreta, i giudici intervengono nei limiti di un chiarimento interpretativo delle disposizioni sull'attività finanziaria e patrimoniale degli enti locali.

La ricostruzione del quadro normativo evidenzia il venir meno delle limitazioni all'autonomia negoziale degli enti locali, ad opera dell'articolo 57, comma 2, lettera f), del DL 124/2019 (convertito con modificazioni dalla legge 157/2019). Detta disposizione infatti prevede, a decorrere dal 2020, la cessazione delle misure in materia di contenimento e di riduzione della spesa con particolare riferimento alla documentata indispensabilità e indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili nonché dell'obbligo di attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legge 98/2011. Conseguentemente, gli enti locali possono procedere all'acquisto di beni immobili in assenza della dimostrazione che detto acquisto è indispensabile e indilazionabile, nonché dell'attestazione della congruità del prezzo.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 95/2012 (inserito dall'articolo 1, comma 500, legge 208/2015), a decorrere dal 1° gennaio 2016, i comuni territorialmente competenti possono contribuire al pagamento del canone di locazione per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private.

Alla luce della normativa sopra richiamata non sussistono ulteriori limiti o vincoli specifici alle azioni prospettate nella richiesta di parere.

Inoltre, nella deliberazione in commento, i magistrati richiamano l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui *“non è possibile escludere che un comune, quale ente pubblico con finalità generali maggiormente ‘prossimo’ alla collettività amministrata, si adoperi con attività amministrativa e finanziaria per garantire la sicurezza pubblica nel proprio territorio anche coadiuvando l'attività delle amministrazioni statali competenti”*. Inoltre, se detta soluzione è stata utilizzata per *“ritenere integrato il presupposto della indispensabilità richiesto dalla previgente disciplina per gli acquisti di immobili, a maggior ragione induce a considerare legittimate le operazioni ipotizzate nell'istanza, ora che sono venute meno le precedenti limitazioni”*. Altresì, richiamano specifiche disposizioni che disciplinano forme di collaborazione tra amministrazioni territoriali e statali finalizzate al rafforzamento delle condizioni di sicurezza locale.

In conclusione, i magistrati ritengono che spetti al Comune verificare la presenza di soluzioni più vantaggiose rispetto alla concessione di un contributo per i canoni di locazione, quale l'acquisto di un immobile.

Comune di Landiona - deliberazione SRCPIE/40/2021/PAR

Oggetto: trattamento economico e spese di viaggio spettanti al vicesegretario reggente.

Esito: inammissibile.

Principio: il quesito del Comune di Landiona in merito al trattamento economico e al riconoscimento delle spese di viaggio spettanti al vicesegretario reggente che svolge le

funzioni del segretario comunale è inammissibile sotto il profilo oggettivo. Al riguardo, i giudici ribadiscono i limiti della funzione consultiva, i quali non consentono alla Corte dei Conti di intervenire nelle materie estranee alla contabilità pubblica, nella concreta attività gestionale e amministrativa degli enti locali, nelle richieste di valutazione su casi o atti gestionali specifici, nonché in ordine a questioni sottoposte ad altra autorità giudiziaria. Conseguentemente, esula dalla competenza della Sezione la citata funzione consultiva in ordine a fatti gestionali specificatamente individuati, tra l'altro oggetto di misure già adottate e di materie estranee alla contabilità pubblica. Inoltre, rientra nella competenza dell'ARAN l'interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Comune di Novara - deliberazione SRCPIE/63/2021/PAR

Oggetto: equiparazione operatori mercatali che svolgono l'attività su aree diverse.

Esito: parere reso parzialmente.

Principio: la richiesta attiene all'equiparazione degli operatori mercatali che svolgono l'attività su aree diverse, in particolare è volta a chiarire se l'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP ivi previsto per gli operatori mercatali che svolgono l'attività su aree aperte possa essere esteso anche agli operatori mercatali che, invece, svolgono la stessa attività all'interno di una struttura.

A detta dei giudici, la richiesta del Comune di Novara non solleva un dubbio interpretativo, piuttosto si pone nell'ottica di ottenere una irrituale approvazione preventiva da parte della Sezione in ordine a un caso concreto, e in tal senso sarebbe inammissibile. Tuttavia, la Sezione rende il parere in termini generali e astratti, in considerazione della correlazione della questione con la contabilità pubblica, e perviene alla seguente determinazione.

Sebbene la crisi pandemica abbia determinato l'introduzione di una clausola generale finalizzata a limitare, nei rapporti obbligatori, la responsabilità del debitore nei casi di totale o parziale inadempimento della prestazione, ex art. 3, comma 6 bis, D.L. 6/2020, il dettato dell'art. 28 del D.L. 34/2020 non sancisce una generalizzata cessazione o sospensione degli obblighi di pagamento di canoni e corrispettivi versati per l'utilizzo di fabbricati o spazi coperti, bensì una agevolazione a favore dei conduttori/concessionari solventi consistente in un credito di imposta del 60% dell'importo versato al proprietario/concedente, finalizzata a contrastare gli effetti negativi conseguenti all'adozione delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza Covid. Con detta misura il legislatore afferma l'intenzione di addivenire ad un equo contemperamento delle ragioni dei proprietari dei fabbricati con quelle dei conduttori/concessionari. Tuttavia, la Sezione ritiene che anche nel caso di mancato riconoscimento di detto credito d'imposta a favore dei titolari di rapporto di concessione di spazi pubblici coperti non si possa impedire alle parti una diversa pattuizione dell'assetto da assumere temporaneamente per l'attenuazione dei già citati effetti negativi, addivenendo addirittura ad una *“rinuncia esplicita totale o parziale del proprietario/concedente al pagamento del canone, per un tempo definito”*.

Dunque, in riferimento alle entrate patrimoniali diverse da quelle tributarie, *“anche per effetto del principio di causalità in concreto nei rapporti sinallagmatici”*, nell'ipotesi dell'evento pandemico, che ha reso non fruibile un bene da parte dei concessionari, non è irragionevole *“una proporzionale riduzione o rinuncia del corrispettivo”*, anche per evitare eventuali contenziosi. Spetta pertanto all'ente la valutazione in ordine alla possibilità di autoridursi una fonte di entrata, in considerazione delle conseguenti ricadute.

Comune di Cuneo - deliberazione SRCPIE/61/2021/PAR

Oggetto: incentivi per funzioni tecniche.

Esito: parere reso.

Principio: il quesito del Comune di Cuneo è finalizzato a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), in particolare se, anche in riferimento alla fattispecie dei contratti di partenariato pubblico-privato, la presenza nel bilancio di previsione dell'ente di uno o più capitoli di spesa specifici per le singole fattispecie di servizi e forniture è condizione per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche.

A tal fine, la Sezione afferma l'applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2019/QMIG - secondo il quale gli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 *“sono destinabili al personale dipendente dell'ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione”* - ai contratti di partenariato pubblico-privato, stante la diversa collocazione sistemica e le differenti modalità di contabilizzazione.

Alla luce di detto orientamento, i giudici ritengono che l'applicabilità del citato articolo 113 ai contratti di partenariato pubblico-privato comporterebbe *“uno sforzo ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscrivere, di fatto, il contenuto dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che, come si è visto, è calibrato sui contratti di appalto (ai quali espressamente si riferisce).... operazione, questa, che appare travalicare la competenza di chi è chiamato ad interpretare ed applicare le norme”*.

Conseguentemente, il dettato del solo articolo 113 esclude l'estensione degli incentivi per funzioni tecniche ai contratti di partenariato. Infine, i giudici richiamano la segnalazione dell'ANAC al Governo e al Parlamento per valutare *“l'opportunità di integrare la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del codice, al fine di estenderne l'applicazione con riferimento ai contratti della parte III e della parte IV del medesimo codice”*.

Comune di Fossano - deliberazione SRCPIE/66/2021/PAR

Oggetto: individuazione ulteriori eccezioni alla redazione del bilancio consolidato.

Esito: parere reso.

Principio: il quesito del Comune di Fossano riguarda la corretta interpretazione dall'Allegato 4/4, paragrafo 3.1 lett. b) del d.lgs. 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), in particolare se tra le eccezioni al consolidamento possono essere individuate ulteriori fattispecie, quale la difformità temporale dei bilanci.

Al riguardo la Sezione nega la possibilità di invocare l'eccezione al consolidamento, in quanto lo stesso legislatore ha individuato le operazioni di rettifica da porre in essere nell'ipotesi in cui i bilanci presentino delle difformità temporali.

Comune di Villanova d'Asti - deliberazione SRCPIE/77/2021/PAR

Oggetto: indennità di compensazione a soggetti in quiescenza per incarichi in organi di governo di società a controllo pubblico.

Esito: parere reso.

Principio: il quesito del Comune di Villanova d'Asti attiene alla corretta interpretazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di comprendere se per incarichi nell'organo di governo di società a controllo pubblico il riconoscimento a soggetti in quiescenza di "un'indennità a compensazione di oneri e spese" possa alterare il principio di gratuità dell'incarico.

Sebbene la giurisprudenza contabile consolidata si limiti ad escludere la possibilità di conferire a soggetti collocati in quiescenza un incarico a titolo oneroso che preveda il percepimento di eventuali indennità di carica, la Sezione ritiene di estendere detta esclusione anche alle indennità erogate a compensazione di oneri e spese non facilmente documentabili, stante la natura vincolistica della disciplina in discorso. In particolare, spetta all'amministrazione interessata, nel rispetto dei citati vincoli, "prestabilire limiti e criteri di eleggibilità delle spese, e delle singole voci ammissibili a rimborso", con l'esclusione comunque di rimborsi forfettari.

Comune di Trecate- deliberazione SRCPIE/92/2021/PAR

Oggetto: erogazione incentivi per recupero evasione tributaria.

Esito: parere reso parzialmente.

Principio: il quesito riguarda la previsione nel regolamento degli incentivi economici ai dipendenti in conseguenza dell'attività di accertamento delle entrate anche nel caso in cui il comune si avvalga di un'eventuale proroga per l'approvazione del bilancio di previsione o del rendiconto. A detta dei giudici, la richiesta appare finalizzata ad ottenere un avallo preventivo in ordine alla stesura del regolamento dei citati incentivi economici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018. Premesso che esula dalla competenza della Corte il sindacato preventivo in ordine ad atti tipicamente gestionali propri dell'amministrazione, il quesito è ammissibile nei limiti dell'ottenimento di chiarimenti interpretativi della citata disposizione. Al riguardo, la Sezione chiarisce che l'approvazione del bilancio di previsione o del rendiconto nei termini ordinari è condizione per il riconoscimento degli incentivi economici ai dipendenti.

Comune di Pianezza- deliberazione SRCPIE/96/2021/PAR

Oggetto: erogazione incentivi per recupero evasione tributaria.

Esito: parere reso parzialmente.

Principio: il quesito riguarda l'erogazione degli incentivi economici ai dipendenti in conseguenza dell'attività di accertamento delle entrate anche nell'ipotesi di tardiva approvazione del bilancio di previsione. Premesso che esula dalla competenza della Corte il sindacato in ordine alla fattispecie specifica e concreta rappresentata, il quesito è ammissibile nei limiti dell'ottenimento di chiarimenti interpretativi in ordine all'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018. Al riguardo, la Sezione ribadisce il consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo secondo il quale l'utilizzo del maggior gettito accertato e riscosso è condizionato all'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre e non anche entro il termine eventualmente prorogato.

Comune di Biella- deliberazione SRCPIE/98/2021/PAR

Oggetto: erogazione contributo a parziale copertura dei costi delle attività economiche derivanti dalla TARIP 2020.

Esito: inammissibile.

Principio: il quesito è finalizzato al riconoscimento di contributi a sostegno di attività economiche a seguito delle misure restrittive derivanti dall'emergenza COVID-19, a parziale copertura dei costi derivanti dalla TARIP 2020, anche agli operatori economici non in regola con i versamenti di TARIP, tariffe o altri tributi comunali alla data del 31/12/2019.

È inammissibile stante l'impossibilità per la Sezione di intervenire nelle scelte gestionali dell'amministrazione. Inoltre, per consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, *"le scelte amministrative inerenti i limiti e le condizioni destinati a produrre effetti su pretese di terzi non attengono alla contabilità pubblica"*.

Comune di Roddino - deliberazione SRCPIE/106/2021/PAR

Oggetto: spesa per il personale.

Esito: parere reso.

Principio: Il quesito riguarda l'interpretazione dell'articolo 5, comma 3, del D.M. 17 marzo 2020 in relazione alla spesa per il personale per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, in particolare verte in merito alla possibilità di procedere ad una nuova assunzione in caso di cessazione del dipendente neoassunto senza effettuare una nuova valutazione della capacità assunzionale ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2020. Il comune inoltre richiede se in caso di accoglimento della richiesta di mobilità volontaria, questa possa essere considerata cessazione e l'ente possa avvalersi nuovamente della facoltà prevista dall'art. 5 comma 3 del D.M. 17 marzo 2020. La Sezione ritiene tuttavia ammissibile la richiesta esclusivamente entro i limiti relativi all'interpretazione, in via generale ed astratta, dell'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in l. n. 58/2019, così come attuato dal d.P.C.M. 17 marzo 2020. Mentre nella previgente disciplina la capacità assunzionale veniva calibrata sulla regola del turn over, attualmente deve essere considerata, come qualsiasi cessazione, ai fini del calcolo dell'indicatore di sostenibilità finanziaria ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

Con riferimento alla facoltà prevista dall'art. 5, comma 3 del D.M. 17 marzo 2020 per i Comuni con meno di cinquemila abitanti facenti parti di Unioni di Comuni, che si collocano al di sotto del valore soglia stabilito dallo stesso decreto 17 marzo 2020, viene consentito, in deroga alla regola generale della "sostenibilità finanziaria", per il periodo 2020-2024, di incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro, qualora la maggior spesa per personale risulti non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato.

Comune di Sampeyere – Nota CAL – 5 ottobre 2021 prot. n. 16375

Oggetto: procedura di liquidazione società consortile.

Esito: inammissibile, rinviato al Comune.

Principio: la richiesta di parere relativa alla procedura di liquidazione della società consortile di cui il comune è socio di maggioranza è inammissibile in quanto verte su un

atto gestionale specifico, riguardante l'ammissibilità di un'eventuale transazione in via stragiudiziale. In particolare il Comune chiedeva se fosse possibile per il comune addivenire ad una transazione con la società consortile partecipata e con i soci privati a tacitazione dei rispettivi rapporti e, inoltre, se in sede di transazione fosse possibile per il comune farsi acollo dei residui debiti della società consortile partecipata verso terzi si fini della chiusura in pareggio del bilancio. Recente giurisprudenza (deliberazione n. 65/2020 Sezione della Lombardia) ritiene che esula dalla competenza della Corte dei Conti una pronuncia in ordine alla ragionevolezza di una possibile transazione.

Unione di comuni Alpi Graie - deliberazione SRCPIE/121/2021/PAR

Oggetto: soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato.

Esito: inammissibile.

Principio: il quesito formulato dall'Unione di comuni è stato ritenuto oggettivamente inammissibile, in quanto non concernente l'interpretazione di un determinato assetto normativo che possa avere un impatto sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui generali equilibri di bilancio (art. 233-bis del TUEL, dagli artt. 11-bis, 11-ter e 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011) ma volto a ricevere dalla Sezione valutazioni su un atto gestionale specifico.

Quanto al profilo soggettivo, i giudici richiamano il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie (delib. n. 1/SEZAUT/2021/QMIG del 7 gennaio 2021), il quale ammette l'Unione di comuni, in persona del Presidente, tra i soggetti legittimati a ricorrere alla citata attività consultiva della Corte "limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa". Nonostante tale riconoscimento da parte della giurisprudenza contabile, lo scarno contenuto della richiesta di parere non consente di verificare se ricorre il prescritto requisito o se, più verosimilmente, l'istanza è stata formulata semplicemente per conto di uno dei Comuni appartenenti all'Unione montana richiedente.

Relativamente al profilo oggettivo, il quesito in ordine ai soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato con particolare riferimento all'ente locale che detiene determinate partecipazioni societarie appare ascrivibile ad una specifica attività amministrativa di competenza dell'Amministrazione, pertanto non è scrutinabile dalla Sezione.

Provincia di Vercelli - deliberazione SRCPIE/154/2021/PAR

Oggetto: trattamento economico dei dipendenti.

Esito: parere reso

Principio: la Sezione, conformandosi all'orientamento giurisprudenziale in precedenza espresso, ritiene che i compensi professionali dei dipendenti, con particolare riferimento alla figura dell'avvocato dipendente, non vadano ricompresi nel "trattamento economico complessivo" indicato dall'art. 9, comma 7, del D.L. 24/06/2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), quale limite di spesa per la corresponsione degli stessi. Da tale conclusione discende il venir meno dell'ulteriore quesito relativo all'anno da prendere come riferimento per la quantificazione dei compensi professionali da ricomprendere in tale "trattamento economico complessivo". In caso contrario, verrebbe vanificato il prefissato effetto contenitivo della norma.

Comune di Grignasco – Nota CAL 8 luglio 2021 prot. 11703

Oggetto: trattamento economico personale.

Esito: inammissibile rinviato al Comune

Principio: il quesito è stato ritenuto inammissibile d'ufficio, in quanto esula dalla competenza della Corte la funzione consultiva in ordine al trattamento retributivo spettante al vice segretario; la questione verte inoltre sull'interpretazione del CCNL che è materia estranea alla contabilità pubblica, spettando all'ARAN.

Si è inoltre richiamata la recente deliberazione n. 43/2021 della Corte dei Conti relativa al Comune di Landiona, nella quale la Sezione ha ritenuto inammissibile la richiesta di parere volta a conoscere il trattamento economico e la possibilità di erogare rimborsi spese per il funzionario incaricato di svolgere funzioni di vicesegretario ai sensi dell'art. 16 ter, commi 9 e 10, del decreto legge n. 162 del 2019. Il quesito, oltre a riguardare provvedimenti già adottati dall'Ente, riguardava l'applicazione di disposizioni contenute nel CCNL, la cui interpretazione rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all'ARAN.

Provincia di Cuneo - deliberazione SRCPIE/118/2021/PAR

Oggetto: spesa per il personale.

Esito: parere reso

Principio: la richiesta di parere riguarda, non solo la possibilità di non considerare la spesa di personale coperta da appositi finanziamenti (nel caso di specie di provenienza regionale) nell'ambito del calcolo riguardante la determinazione del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti relative ai titoli I, II e III, del bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 845, L. n. 205/2017, ma anche relativo alla facoltà della Provincia di provvedere all'avvio di procedure di assunzione al fine di sopperire alle carenze di organico del relativo personale.

La Sezione ha evidenziato come la richiesta esclusione debba essere consentita. In caso contrario, invero, si lederebbe l'autonomia finanziaria e organizzativa della Provincia, incidendosi inevitabilmente sulla capacità dell'Ente di acquisire risorse umane, essenziali all'esercizio delle funzioni fondamentali e finanziate effettivamente dalla Provincia stessa. Anche se figurativamente la spesa appare in capo alla Provincia, in realtà essa è diretta a garantire l'assolvimento di una funzione a lei confermata o delegata e, per questo motivo, sostenuta dalla Regione; pertanto, non rimane a carico dell'Ente e non dovrebbe intaccare i limiti assunzionali dello stesso. Infine, in merito alla facoltà di avviare le procedure di assunzione, si sottolinea che, cessato il personale, sarà la Regione, in quanto titolare della funzione, a dovere assumere le necessarie decisioni.

Comune di Borgo Ticino - deliberazione SRCPIE/116/2021/PAR

Oggetto: disciplina della sicurezza del lavoro.

Esito: inammissibile

Principio: Il quesito riguarda la legittimazione da parte del Comune a rimborsare l'ammenda comminata al Sindaco a seguito di contravvenzione alla disciplina in materia di sicurezza del lavoro. È inammissibile, in quanto non espresso in termini di generalità ed

astrattezza in relazione all'interpretazione di norme che presiedano alla corretta gestione amministrativa e finanziaria degli enti pubblici e riguardando invece la legittimazione o meno in capo all'ente locale di procedere alla retrocessione, a titolo di rimborso, di somme in precedenza corrisposte dal Sindaco, in ottemperanza all'irrogazione al medesimo di un'ammenda. L'esclusione dell'intervento consultivo della Corte su fattispecie concrete, suscettibili di diventare o di essere già oggetto di cognizione da parte della Procura della Corte dei Conti o di altra Autorità giudiziaria, previene qualunque interferenza in concreto con le competenze di altri organi giurisdizionali.

Comune di Stresa - deliberazione SRCPIE/153/2021/PAR

Oggetto: imputazione spese trasporto funebre.

Esito: parere reso

Principio: il quesito trae origine della tragica vicenda dell'incidente della funivia Stresa-Mottarone; la Sezione ritiene che lo stabilire se la titolarità di un'area o di un tracciato viario contribuisca o meno a qualificare come "pubblico" un "luogo" o una "via", è questione rimessa alla cognizione di merito e di legittimità del giudice ordinario o amministrativo e non attiene alla contabilità pubblica né in senso stretto (relativamente alla disciplina del bilancio, degli accertamenti, degli impegni e relativi appostamenti) né in senso ampio (concernente aspetti gestori generali capaci di influire sugli equilibri di bilancio), dal momento che i servizi funebri necessitati (in caso di disastro o calamità) non sono soggetti a specifici obiettivi di contenimento della spesa, né costituiscono una categoria in grado di assorbire una quota consistente delle spese correnti degli enti locali. Inoltre, nel caso di specie il quesito mira a ottenere l'avallo della Sezione di controllo a favore di una tesi e di una condotta già adottate dall'ente.

Comune di Leini - deliberazione SRCPIE/171/2021/PAR

Oggetto: trattamento accessorio personale dipendente.

Esito: parere reso

Principio: Il quesito è volto alla corretta interpretazione dell'articolo 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in particolare per chiarire la destinazione dei proventi derivanti dalla rilevazione delle infrazioni effettuate avvalendosi della strumentazione semaforica automatizzata, nonché le modalità applicative ed operative della deroga di cui al comma 2 del citato articolo 23 per gli incassi relativi ad infrazioni accertate negli ultimi mesi dell'anno e riscosse nell'anno successivo. La Sezione chiarisce che, stabilire se gli incentivi monetari a favore del personale di polizia locale debbano ricondursi a proventi di infrazioni stradali risulta questione di natura strettamente interpretativa che esula dalla materia della contabilità pubblica, afferendo alle disposizioni di contrattazione collettiva di cui al combinato disposto degli artt. 56-quater, comma 1, lett. c) e 67 co. 3 lett. i del CCNL comparto "Funzioni locali", sottoscritto in data 21 maggio 2018.

E' quindi ritenuto parzialmente ammissibile relativamente all'ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale di polizia locale; viene in rilievo il principio di diritto secondo il quale i proventi contravvenzionali sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel "Fondo risorse decentrate" e destinata

all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

Comune di Basaluzzo - deliberazione SRCPIE/170/2021/PAR

Oggetto: locazioni passive.

Esito: parere reso

Principio: Il quesito, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, è volto all'interpretazione dell'art. 3, commi 4, 5 e 6 del D.L. 95/2012 (Spending review), che prevede una riduzione del 15% dei canoni di locazione passiva e limiti al rinnovo delle locazioni per le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali.

L'art. 3 del D.L. 95/2012 ha carattere eccezionale, dunque non è ammissibile un'applicazione analogica. Da tale norma non può essere ricavato un generale divieto all'esecuzione di lavori di migliorie su beni di terzi condotti in locazione, per i quali non sia certa la prospettiva d'acquisto. Il principio contabile di cui al punto 4.18, allegato n. 4/3 al D. lgs 118/2011, implicitamente conferma la possibilità di eseguire migliorie su immobili di terzi di cui l'ente si vale in locazione, disciplinandone i criteri di ammortamento e richiedendo, in tal caso, un esplicito parere del revisore sulla convenienza dell'iniziativa.